

Importo del salario minimo

Art. 2 ¹Salari orari minimi di base:

- personale non qualificato fr. 20.50
- personale qualificato con CFP fr. 21.50
- personale qualificato con AFC fr. 23.00

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Adeguamento dei salari minimi

Art. 3 ¹I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del Contratto collettivo di lavoro per il commercio al dettaglio del Cantone Ticino.

²I salari aggiornati sono pubblicati nel Foglio ufficiale.

Altre disposizioni

Art. 4 Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del Codice delle obbligazioni come pure della legge sul lavoro del 13 marzo 1964.

Entrata in vigore e durata di validità

Art. 5 ¹Il presente contratto normale di lavoro entra in vigore il 1° maggio 2023 ed è valido fino al 31 dicembre 2025.

²La validità del presente contratto è prorogata fino al 31 dicembre 2028.

II

Il presente decreto entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2026.

Bellinzona, 14 gennaio 2026

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

**Contratto normale di lavoro
per gli impiegati di commercio nelle aziende del settore
delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari**

modifica del 14 gennaio 2026

**IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO**

visti gli articoli 359a, 360a e seguenti del Codice delle obbligazioni;
su proposta della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone,

decreta:

I

La durata di validità del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari del 14 marzo 2017 è prorogata di tre anni, nella formulazione seguente:

Campo di applicazione

Art. 1 Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari.

Importo del salario minimo

Art. 2 ¹Salari orari minimi di base:

- impiegati di commercio:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| - impiegato generico | fr. 21.82 |
| - impiegato operativo | fr. 23.58 |
| - impiegato responsabile | fr. 26.72 |

²Il pagamento del salario a provviggione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Adeguamento dei salari minimi

Art. 3 ¹I salari minimi degli impiegati di commercio sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese.

²I salari aggiornati sono pubblicati sul Foglio ufficiale.

Altre disposizioni

Art. 4 Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del Codice delle obbligazioni come pure della legge sul lavoro del 13 marzo 1964.

Entrata in vigore e durata di validità

Art. 5 ¹Il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nelle aziende del settore delle altre attività ausiliarie dei servizi finanziari entra in vigore il 1° giugno 2017 e ha una validità di tre anni.

²La validità del presente contratto è prorogata fino al 31 dicembre 2022.

³La validità del presente contratto è prorogata fino al 31 dicembre 2025.

⁴La validità del presente contratto è prorogata fino al 31 dicembre 2028.

II

Il presente decreto entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2026.

Bellinzona, 14 gennaio 2026

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**